



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la legge 3 febbraio 1979, n. 67, concernente l'adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448, recante le norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) e successivi emendamenti;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

VISTO il Regolamento (UE) 2008/765 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la decisione n. 2008/768/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO l'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni volte ad assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 2008/765 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 2022, n. 403, con il quale è stata aggiornata la Commissione mista consultiva per la sicurezza dei contenitori – CSC, prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, che designa "ACCREDIA" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2017, n. 585;

VISTA la sottoscrizione della Convenzione del 14 marzo 2018, prot. n. 6918 del 27 marzo 2018 - Direzione Generale per la Motorizzazione, fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ed ACCREDIA con cui sono stati definiti, come previsto e stabilito dall'art. 8 del decreto del 22 dicembre 2009, i rapporti di collaborazione tra i contraenti per quanto riguarda le attività di accreditamento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;

VISTA la sottoscrizione dell'Addendum tra l'Ente Unico Nazionale di accreditamento ACCREDIA e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 15980 del 09 giugno 2020, nel quale si stabilisce che l'Accreditamento costituisce un requisito obbligatorio per il rilascio dell'Abilitazione da parte del MIT per operare a fronte della "Convention Safe Container" – CSC;

VISTA la circolare del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale prot. n. 26689 del 3 settembre 2019 concernente le procedure per la designazione e la vigilanza degli Enti tecnici autorizzati per l'effettuazione dei controlli secondo la convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC);

VISTA la circolare della Direzione Generale per la motorizzazione prot. n. 3876 del 12 febbraio 2017 con cui sono state diramate le linee guida per l'ottenimento da parte di Organismi notificati dell'autorizzazione ad operare come Enti Tecnici CSC;

VISTA la circolare tecnica "DC n. 20/2020", emanata da ACCREDIA, nella quale vengono forniti chiarimenti e precisazioni sull'Accreditamento, secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17020:2012, quale Organismo di Ispezione di tipo "A" ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 585 del 21 dicembre 2017, per operare a fronte della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC);

VISTA la richiesta di riconoscimento quale Ente tecnico autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448, della Società ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336, 20126 Milano (MI), prot. n. 13806 del 28 aprile 2022 e successive integrazioni prot. n. 1532 del 18 gennaio 2023 e prot. n. 3548 del 03 febbraio 2023;

VISTO il Certificato di accreditamento di conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012, secondo le previsioni di un organismo di ispezione di tipo A, n. 075E REV. 06 del 22.09.2022, rilasciato dall'Ente unico di accreditamento nazionale ACCREDIA della Società ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336, 20126 Milano (MI), con scadenza il 26 luglio 2024;

VISTO il verbale della riunione del 19 gennaio 2023 prot. n. 6074 del 22.02.2023 della Commissione mista consultiva di cui all'art. 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;

DECRETA

Art. 1

(Attività di Certificazione)

1. La Società ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336, 20126 Milano (MI), è riconosciuta quale Ente tecnico autorizzato ai sensi del D.P.R. 4 giugno 1997, n. 448, per il rilascio della Certificazione di conformità dei contenitori, previsti dal suddetto decreto in ottemperanza ai requisiti essenziali di sicurezza e in applicazione delle procedure di valutazione contemplate.
2. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validità del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA prevista per il 26 luglio 2024 – secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC

17020:2012 – n. 075E REV. 06 del 22.09.2022, ITALCERT S.r.l. deve inoltrare, secondo le disposizioni impartite da questa Amministrazione, richiesta di conferma quale Ente tecnico.

3. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile provvederà ad effettuare le verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo.
4. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'Ente tecnico, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Art. 2

(Adempimenti)

1. L'attività di certificazione specificata all'articolo 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448.
2. L'Ente tecnico deve curare il mantenimento della struttura, dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, nel rispetto dei requisiti individuati nella documentazione presentata. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure, previa approvazione da parte del Dipartimento per la mobilità sostenibile e conferma di validità del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 rilasciato da ACCREDIA.
3. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'Ente tecnico abbia proceduto in maniera difforme alle vigenti disposizioni in materia, quest'ultimo incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o, quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'Ente tecnico ha perso i requisiti per l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448.
5. In caso di sospensione o revoca da parte di ACCREDIA del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, l'Ente tecnico deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione al Dipartimento per la mobilità sostenibile.
6. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448 e quelle impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successivi emendamenti.

Art. 3

(Vigilanza)

1. L'Ente tecnico deve comunicare al Dipartimento per la mobilità sostenibile, quanto segue:
 - a. ogni provvedimento di diniego, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati, entro 30 giorni, fornendo, inoltre, il nominativo dei soggetti certificati a carico dei quali è stato assunto tale provvedimento corredato da relativa motivazione;

- b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di dell'autorizzazione;
 - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito della loro autorizzazione e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto;
 - e. una relazione annuale circa l'attività svolta entro i primi sei mesi dell'anno solare successivo, suddivisa per prodotti e linee di attività come individuate nell'Allegato I.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Ente tecnico, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad ACCREDIA.
 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione, la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e la Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, vigila sulle attività dell'Ente tecnico.
 4. L'Ente tecnico è obbligato alla corresponsione delle tariffe di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448.

Art.4

(Scadenza)

1. La presente autorizzazione ha durata fino al 26 luglio 2024 e comunque non oltre la validità del certificato rilasciato da ACCREDIA.

Art.5

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL MINISTRO

Allegato I

Prodotti/Products	Procedure/Procedures	Riferimenti/Articles-annexes
<ul style="list-style-type: none"> • contenitori per uso generico • contenitori per usi specifici • contenitori isoterfici • contenitori cisterna • casse mobili impilabili per uso generico • casse mobili impilabili per uso specifico • casse mobili impilabili per uso isoterfico • casse mobili sovrapponibili a cisterna • contenitori BK1, BK2, BK3, capitolo 6.11 ADR/RID/AND • <i>general purpose containers</i> • <i>specific purpose containers</i> • <i>isothermal containers</i> • <i>tank containers</i> • <i>general purpose stackable swap bodies</i> • <i>specific purpose stackable swap bodies</i> • <i>isothermal purpose stackable swap bodies</i> • <i>tank stackable swap bodies</i> • <i>containers BK1, BK2, BK3, chapter 6.11 ADR/RID/ADN</i> 	<p>Approvazione dei contenitori esistenti in unico esemplare (art. 5)</p> <p><i>Approval of existing containers by individual approval</i></p>	<p>Allegato I, Capitolo III</p> <p><i>Annex I, Chapter III</i></p>
	<p>Approvazione dei contenitori esistenti conformi ad un prototipo successivamente omologato (art.6)</p> <p><i>Approval of existing containers in accordance with a homologated prototype</i></p>	<p>Allegato I, Capitolo IV</p> <p><i>Annex I, Chapter IV</i></p>
	<p>Approvazione dei contenitori nuovi in unico esemplare (art. 8)</p> <p><i>Approval of new containers by individual approval</i></p>	<p>Allegato I, Capitolo III</p> <p><i>Annex I, Chapter III</i></p>
	<p>Approvazione dei contenitori nuovi e per tipo di costruzione (art. 10)</p> <p><i>Approval of new containers and by design type</i></p>	<p>Allegato I, Capitolo II</p> <p><i>Annex I, Chapter II</i></p>
	<p>Approvazione di contenitori modificati</p> <p><i>Approval of modified containers</i></p>	<p>Allegato I, Capitolo V</p> <p><i>Annex I, Chapter V</i></p>
	<p>Approvazione dei contenitori nuovi che non siano stati approvati al momento della costruzione</p> <p><i>Approval of new and existing containers that were not approved at the time of construction</i></p>	<p>Allegato I, Capitolo IV</p> <p><i>Annex I, Chapter IV</i></p>
	<p>Approvazione dei contenitori esistenti e nuovi che non siano stati approvati al momento della costruzione</p> <p><i>Approval of new and existing containers that were not approved at the time of construction</i></p>	<p>Allegato I, Capitolo IV</p> <p><i>Annex I, Chapter IV</i></p>
	<p>Ispezioni periodiche</p> <p><i>Periodic inspections</i></p>	<p>Titolo III, art. 15, c. 1</p> <p><i>Title III, art. 15, c. 1</i></p>
	<p>Ispezioni straordinarie</p> <p><i>Exceptional inspections</i></p>	<p>Titolo III, art. 15, c. 2</p> <p><i>Title III, art. 15, c. 2</i></p>